

## PROROGA ALLA NUOVA "MERLI"

**P**rosegue l'incessante lavoro del legislatore in materia di aggiornamento della normativa ambientale, sia a causa degli obblighi derivanti dalle Direttive della Comunità Europea sia a causa delle sollecitazioni "interne" non sempre finalizzate a miglioramento e ottimizzazione quanto piuttosto ad accondiscendere il solito vizio italiano delle proroghe.

Pochi infatti si erano accorti che, in piena estate, durante la più torrida calura del secolo, il Parlamento aveva approvato una delle immancabili leggi a cui non si riesce neppure a dare un nome che caratterizzi le materie regolamentate: la legge 1 agosto 2003 n.200 denominata "mille-proroghe" è di fatto caratterizzato da una sola nota qualunque sia l'argomento: prorogare termini e scadenze anche quelle ormai superate da mesi...

All'articolo 10 bis, infatti, è prevista la proroga della scadenza ultima per presentare le domande di autorizzazione per adeguarsi alla legge sugli scarichi idrici, il D. Lgs. 152/1999.

Nonostante la "nuova legge Merli" come qualcuno ama definirla per farsi più chiaramente intendere, avesse dato agli interessati ben 4 anni di tempo per adeguarsi ponendo la scadenza ultima per gli scarichi esistenti al 13 giugno 2003, la norma mille proroghe consente ancora ol-

## LA LEGGE MILLE PROROGHE

**Novità legislative in materia ambientale: pessime per la tutela dei corpi idrici, buone per la gestione dei rifiuti**

Giovanni Rompianesi  
*Servizio Gestione Integrata Sistemi Ambientali*

tre un intero anno per presentare le previste istanze di autorizzazione: nuovo termine 2 agosto 2004!

Tutto ciò, è bene sottolinearlo, nonostante che il termine prefissato fosse ampiamente scaduto: il Decreto Mille proroghe è stato pubblicato solamente il 2 agosto 2003: la Provincia come Ente competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui industriali e assimilabili agli industriali in acque superficiali e suolo aveva incontrato le Associazioni di categoria prima della scadenza di giugno, cercando di predisporre al meglio le procedure per facilitare il rispetto della scadenza: la proroga concessa vanifica anche gran parte del lavoro svolto e incita le imprese a non prendere mai troppo sul serio tali appuntamenti. Ma quanto fin qui detto non sa-

rebbe altro che l'ennesimo esempio di una tradizione deleteria se nel breve articolo della norma "mille proroghe" non fossero state inserite poche ulteriori parole che consentono una vera e propria immunità a chi ancor oggi non è in regola con le più elementari norme di salvaguardia dei corpi idrici.

Il testo esatto recita infatti: "i termini di cui all'art. 62 comma 11 del D.Lgs. 152/99 relativi agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione..": di fatto viene mutato radicalmente la definizione di scarico esistente non autorizzato: uno scarico esistente di fatto, ma non autorizzato ai sensi della precedente Legge Merli, non poteva in base al D.Lgs.152/99 rientrare nella definizione di scarico esistente ma era da considerarsi come scarico abusivo soggetto a sanzioni penali. La precedente normativa risaliva infatti al 1976 e aveva a suo tempo consentito ampi spazi per la regolarizzazione, tutti ormai finalmente scaduti!

Ora invece uno scarico che possa dimostrare di esistere al giugno 1999 ma non sia in possesso di autorizzazione valida ai sensi delle precedenti norme può continuare a scaricare nei fiumi, laghi e sul suolo e dovrà presentare la domanda di autorizzazione entro il 2 agosto 2004. Ma siccome è proprio nel provvedimento autorizzativo che vengono indicate prescrizioni e limiti da ri-



spettare ci chiediamo quale tutela possa ancora sussistere per la qualità delle nostre acque superficiali e perché mai si sia fornita una così grave "copertura" a scarichi illeciti i cui titolari non si sono preoccupati di richiedere uno straccio di autorizzazione nei quattro anni a disposizione...

Se una parziale giustificazione può eventualmente individuarsi nel caso degli scarichi domestici provenienti da abitazioni sparse nelle campagne e nelle montagne, poco avvezze a seguire così puntualmente la normativa, la proroga in questi termini è assolutamente ingiustificata per i reflui industriali. Si tratta di un grave passo indietro che assomiglia molto, di fatto, ad un ennesimo condono a chi non ha ottemperato alle norme.

Fra l'altro occorrerà valutare seriamente l'effetto di tale modifica relativamente ai numerosi procedimenti penali attivati negli ultimi anni, nei confronti di scarichi non autorizzati rilevati nel corso delle attività di controllo: la nuova norma, più favorevole per gli imputati, potrebbe infatti determinare la loro assoluzione perché il fatto rilevato non costituisce più reato.

Ma il nostro Governo è in buona compagnia... qualche mese fa infatti, il Governo degli Stati Uniti ha deciso che gli insediamenti industriali "vecchi" che ancor oggi funzionano utilizzando impianti obsoleti, potranno effettuare ristrutturazioni e ammodernamenti tecnologici senza obbligo di installare moderni impianti di depurazione delle proprie emissioni in atmosfera. Sarebbe come dire che in Italia le imprese autorizzate ai sensi dell'art.12 del DPR 203/88 che da quell'anno producono con le ormai antiquate tecnologie di allora, possono ristrutturare i propri impianti senza però installare anche moderni impianti di abbattimento delle emissioni.

Insomma si tratta di una autorizzazione a non spendere risorse finanziarie per migliorare le tecnologie depurative, puntando esclusivamente sui migliori impatti delle tecnologie produttive, utili certo ma non risolutive e non esauritive.



## DISINCENTIVI PER DISCARICHE

**I**n materia di gestione dei rifiuti sono comparsi nella più recente attività legislativa tre importanti provvedimenti che incrementano il "pacchetto" di norme disincentivanti lo smaltimento in discarica dei rifiuti, obbligando alcune tipologie di gestori a realizzare e proseguire la loro attività utilizzando criteri tecnici più onerosi e complessi: viene così confermata la principale filosofia" del Decreto Ronchi, cioè la progressiva disincentivazione anche economica oltre che tecnica della discarica come principale sistema di smaltimento dei rifiuti, privilegiando altrettanto progressivamente altri sistemi gestionali, principalmente il recupero.

La novità di maggiore impatto è costituita dal D.Lgs. 63/2003 che recepisce le ultime Direttive della Comunità Europea in materia di discariche per rifiuti: vengono completamente rivoluzionate le norme tecniche per la realizzazione e gestione delle discariche di ogni tipo, provvedendo nel contempo a riclassificarle e a stabilire norme piuttosto pesanti per la gestione "post mortem" (che dovrà durare per 30 anni) e per la gestione finanziaria nel periodo di attività. Lo scorso 27 settembre i gestori degli impianti di discarica esistenti hanno presentato i Piani di adeguamento alle nuove norme. La Provincia li esaminerà e provvederà alla loro approvazione o nel caso non soddisfino i nuovi criteri alla progressiva chiusura degli impianti.

L'oggettiva difficoltà e le ulteriori

rigide norme introdotte dal nuovo decreto rendono certamente più difficile ed oneroso realizzare e gestire un impianto di discarica: ma questo è perfettamente in linea con i principi del D.Lgs.22/97 per il quale tale tipologia di smaltimento deve divenire residuale nel tempo rispetto al recupero, all'incenerimento e al compostaggio. La seconda novità è rappresentata dal D.Lgs. 24 giugno 2003 n.209 in materia di rottamazione degli autoveicoli (G.U.S.O. 11 settembre 2003).

Anche in questo caso, sulla base di una nuova Direttiva della Comunità Europea si aggiornano le norme tecniche in vigore fino ad oggi, al fine di rendere sempre più ambientalmente sostenibile tale attività, al fine di ricavare dalla demolizione degli autoveicoli una maggiore quantità di rifiuti recuperabili. Le case costruttrici di automobili sono altresì chiamate a realizzare le nuove autovetture attraverso assemblaggi e procedure che favoriscano il riciclaggio della maggior parte dei pezzi costituenti i prodotti stessi.

Un ultimo provvedimento, il DPR 15 luglio 2003 n.254 (G.U. 11 settembre 2003) riordina il settore normativo relativo alla gestione dei rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Vengono abrogate tutte le norme tecniche previgenti (e questa è una prassi molto utile e necessaria sempre per disboscare la giungla legislativa ambientale, da anni troppo fitta ed oscura) e introdotte alcune semplificazioni per favorire una corretta gestione di questa particolare categoria di rifiuti. •